



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

Prot. e data a margine

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari  
dei Comuni della provincia interessati  
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Segretari comunali  
dei Comuni della provincia interessati  
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Responsabili degli Uffici Elettorali  
dei Comuni della Provincia interessati  
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Regolare costituzione di tutti gli Uffici elettorali di sezione.

**Circolare ministeriale dait n. 93/2022**

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero dell'Interno ha evidenziato che in occasione delle prossime elezioni politiche che si terranno domenica 25 settembre p.v., occorre che tutti gli Uffici elettorali di sezione vengano **tempestivamente costituiti** e siano pienamente operativi sin dalle ore 16,00 di sabato 24 settembre p.v., e per tutte le successive operazioni di voto e di scrutinio.

Si rammenta che l'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente (nominato dal presidente della Corte d'Appello), dal segretario (scelto dal presidente tra gli elettori del comune) e quattro scrutatori (nominati dalla commissione elettorale comunale), di cui uno, designato dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente (art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

Con precedente circolare ministeriale n. 90 dell'11 agosto scorso (lettere E ed F), sono state richiamate le disposizioni che prevedono modalità e termini per la nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori.



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

A tal riguardo, appare utile richiamare alcune principali disposizioni normative in merito alla composizione delle predette sezioni elettorali.

Si fa presente che l'articolo 35, quinto comma, del d.P.R. n. 361/57 prevede espressamente che: ***“In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato”***.

Inoltre, per gli scrutatori, l'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 95/89 prevede che la Commissione elettorale comunale, dopo aver provveduto alla nomina degli scrutatori e alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi per le eventuali sostituzioni, nomini ***“ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente.....”***.

L'articolo 41, secondo comma, del predetto d.P.R. n. 361/57 stabilisce poi che ***“Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcune delle cause di esclusione di cui all'art. 38”***.

Per poter attuare efficacemente tali disposizioni e consentire, comunque, la regolare costituzione di tutti i seggi anche in caso di eventuali numerosi impedimenti dei nominati, risulta necessario, dunque, che i Comuni predispongano tempestivamente ulteriori elenchi di persone idonee all'ufficio di presidente e scrutatore, che siano disponibili a sopperire in tempi brevissimi ad eventuali carenze nella composizione dei seggi, assicurandosi anche della loro pronta reperibilità, in particolare nei giorni immediatamente precedenti a quello della votazione.

**A tal fine, si pregano le SS.LL. di voler assumere ogni utile iniziativa per sensibilizzare e informare gli elettori interessati e quelli che potrebbero essere chiamati in sostituzione di altri in caso di impedimento, sull'importanza civica di espletare tali delicati compiti in seno alle sezioni elettorali.**



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Cosenza*  
*Ufficio Elettorale Provinciale*

Si sottolinea, inoltre, che ai fini della validità delle operazioni elettorali, ai sensi dell'art. 66, secondo comma, del d.P.R. n. 361/57: *“Tre membri almeno dell’Ufficio, fra i quali il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali”*.

Si ringrazia per la collaborazione sensibilizzando nuovamente le SS.LL. sull'importanza di garantire la regolare costituzione delle sezioni elettorali e si resta, comunque, in attesa di eventuali comunicazioni in caso di particolari criticità e connesse misure organizzative adottate, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Il Dirigente U.E.P.

Viceprefetto  
Di Martino